

AUTONOMIA UNIVERSITARIA, LIBERTÀ DELLA SCIENZA E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SCIENTIFICA*

1. L'esigenza di un inquadramento costituzionale. 2. Libertà scientifica e autonomia universitaria nella giurisprudenza costituzionale: spunti ricostruttivi. 3. Promozione della ricerca e libertà della scienza fra *law in the books* e prassi. 4. L'anello mancante della valutazione. 5. La legge di riforma. 5.1. I soggetti preposti alla valutazione. 5.2. Funzioni dell'ANVUR e obiettivi della valutazione. 5.3. Potere di determinazione dei criteri di abilitazione. 6. Il documento dell'ANVUR sui criteri di abilitazione. 6.1. I parametri per l'accesso all'abilitazione. 6.2. Lo "schema di ponderazione" fra opere in lingua straniera e opere in lingua italiana 7. Standard di valutazione e paradigmi delle tradizioni scientifiche.

1. La disciplina della valutazione dell'attività scientifica svolta nelle (e dalle) università, come dettata dalla l.n. 240 del 2010, rende in primo luogo necessario un inquadramento costituzionale dei problemi sollevati dalla valutazione, rimasta ignota per parecchi decenni all'esperienza repubblicana, e perciò assente nelle interpretazioni dei principi più direttamente coinvolti, come quelli di libertà della scienza (art. 33, primo comma, Cost.) e di autonomia delle università (art. 33, sesto comma), nonché dell'obbligo di promozione da parte della Repubblica della ricerca scientifica (art. 9, primo comma). In casi del genere, come si avvertì proprio a proposito di libertà di ricerca scientifica, i mutamenti dell'esperienza possono venir registrati nel processo interpretativo al fine di adeguarvi il significato di un singolo enunciato, oppure "come sollecitazione verso il sistema complessivo a far emergere nei singoli enunciati significati e valenze che la stabilità delle relative situazioni avevano tenute nascoste, facendo risaltare solo quelle correlate con la tradizione"¹. La seconda strada appare non solo preferibile ma necessaria. Solo così la Costituzione non viene appiattita sui mutamenti intervenuti e rimane perciò parametro di giudizio su di essi, condizione questa indispensabile in presenza di innovazioni legislative.

2. Nell'affermazione di esordio della l.n. 240 del 2010, secondo cui "Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento e di elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica" (art. 1, comma 1)², non tardiamo a riconoscere una continuità di fondo con un'esperienza in cui a differenza di quella di democrazie a noi vicine la libertà della scienza ha tendenzialmente coinciso con la libertà di ricerca nelle università. Coincidenza ben presente agli studiosi che si erano interrogati sul rapporto fra primo e ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione, compresi quanti, cogliendo nella dimensione individuale il nucleo forte della libertà scientifica, auspicavano che l'università fosse trattata "come un soggetto (o un sistema) che partecipa insieme ad altri soggetti, e in linea di principio su un piano di parità, al processo scientifico", e perciò "senza privilegi precostituiti"³. Se il rapporto fra dimensione individuale e strutturazione organizzativa della libertà scientifica poteva condurre ad affermare l'irriducibilità della prima alla seconda, nella libertà della scienza veniva e viene

* Relazione svolta nell'ambito della Giornata di studio su "Autonomia universitaria e rappresentanza delle comunità accademiche, dei saperi e delle discipline", indetta dalle Società scientifiche delle scienze giuridiche, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 19 settembre 2011.

¹ A.Orsi Battaglini, *Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali* (1990), in *Scritti giuridici*, Milano, Giuffrè, 2007, 1399.

² Ma l'affermazione delle università quali "sedi primarie della ricerca scientifica" ricorre già nell'art. 63 d.P.R. n. 382 del 1980 e nell'art. 6, quarto comma, l.n. 168 del 1989.

³ A.Orsi Battaglini, *Libertà scientifica*, cit., specie 1406. Per un forte orientamento in senso individualistico v. pure S.Fois, *Intervento*, in Associazione italiana dei costituzionalisti, *L'autonomia universitaria. Bologna, 25-26 novembre 1988*, Padova, Cedam, 1990, 74 ss.

individuato il fondamento più autentico dell'autonomia universitaria. La Corte costituzionale lo ha più volte affermato, sia quando ha ragionato di una "diretta correlazione funzionale" dell'autonomia universitaria con la libertà di ricerca e di insegnamento, "valore che non può non contrassegnare al massimo livello l'attività delle istituzioni di alta cultura" (sent.n. 1017 del 1988), sia quando, premesso che "Organizzazione e diritti sono aspetti speculari della stessa materia, l'una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente", ha rilevato che "l'organizzazione deve considerarsi anche sul suo lato funzionale esterno, coinvolgente i diritti e incidente su di essi", e che i limiti posti con legge all'autonomia universitaria "non sarebbero più tali ove le disposizioni di legge fossero circostanziate al punto da ridurre le università, che la Costituzione vuole dotate di ordinamenti autonomi, al ruolo di meri ricettori passivi di decisioni assunte al centro" (sent. n. 383 del 1998).

Se in quelle occasioni il rapporto fra primo e ultimo comma dell'art. 33 veniva visto sotto il profilo del fondamento giustificativo e dei limiti dell'autonomia statutaria, in una pronuncia più risalente, la Corte respingeva una questione relativa alla previsione che rimette la scelta dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi ai soli professori universitari della materia in concorso o di materie affini, impugnata per violazione del buon andamento per esser volta alla tutela di interessi di categoria anziché dell'istruzione e degli studi, con l'argomento che il sistema ha lo "scopo di sottrarre la nomina dei commissari alle scelte discrezionali del ministro, e quindi per adeguare l'ordinamento universitario al principio della libertà di insegnamento, che non tollera ingerenze di ordine politico o comunque ingerenze estranee alle premesse tecniche e scientifiche dell'insegnamento nei massimi istituti di istruzione", escludendo altresì che il corpo elettorale chiamato alla scelta dei commissari fosse "portatore di interessi omogenei e corporativi: è in re che le elezioni di quei membri debbono servire a selezioni coerenti al fine per il quale sono promosse, che non sono fini di categoria o di settore, ma coinvolgono la serietà degli studi universitari e la congruità del loro svolgimento, in altre parole l'interesse generale. L'aver trasferito dal ministro al corpo dei professori il potere di scelta dei membri della commissione di concorso, nel rispetto del principio di maggioranza, ha potuto costituire un progresso verso la realizzazione di quell'ordinata autonomia cui hanno diritto le istituzioni di alta cultura, le università e le accademie, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione" (sent.n. 143 del 1972).

La Corte rigettava altresì ogni censura circa il procedimento di formazione delle terne. Il ricorrente Consiglio di Stato, osservava, "ha sempre giudicato che il concorso per cattedre universitarie non si presta alla preventiva determinazione dei criteri di massima che autolimitino la discrezionalità della commissione; ed è razionale infatti ritenere che la personalità e l'opera scientifica di un candidato rifiutino ogni qualificazione paradigmatica, e che la comparazione, nei concorsi a cattedre universitarie, debba avvenire soltanto raffrontando il merito intrinseco dell'attività svolta dai candidati, attraverso una valutazione che non può attingere a regole fisse, data la varietà delle qualità personali dei singoli candidati. Il buon andamento dell'amministrazione universitaria esige che sia valutata l'opera scientifica del candidato ad una cattedra per quella che è, e non è prevedibile a priori quale essa possa essere, così da predisporre criteri ai quali raffrontarla". Né il mancato obbligo di predeterminazione di criteri direttivi appariva alla Corte lesivo dell'imparzialità, non solo perché la motivazione dei giudizi su ciascun candidato, anche in comparazione col giudizio espresso per gli altri, deve dare prevalenza a valutazioni tecniche suscettibili di controllo giurisdizionale, ma anche perché l'obbligo di imparzialità cui la commissione è tenuta riguarda anche quanti non hanno seguito l'attività scientifica dei commissari, cosicché non sorge il pericolo che il concorso "si risolva, secondo il sistema vigente, in una cooptazione che favorisce coloro che sono stati vicini ai commissari o sono portatori della loro idea scientifica".

La convinzione che il trasferimento del potere di nomina dei commissari dal ministro ai docenti universitari rispecchiasse il contenuto precettivo dell'art. 33 primo comma e costituisse "un progresso" verso l'attuazione del diritto delle università di darsi ordinamenti autonomi costituiva il nucleo forte, e potenzialmente irreversibile, della pronuncia: è comunque un fatto che l'esclusiva assegnazione ai docenti universitari della designazione dei membri delle commissioni concorsuali non abbia subito da allora contestazioni di sorta. Viceversa l'idea che la comparazione compiuta dalle commissioni concorsuali non richiedesse nemmeno una predeterminazione dei criteri di massima, oltre a rendere quanto mai arduo l'eventuale controllo giurisdizionale al quale pure la Corte si richiamava, postulava una predisposizione dei commissari al giudizio imparziale che nemmeno allora si sarebbe dovuto dare per scontata.. Che per questo verso la pronuncia si basasse su un ben più contingente canone di giudizio, ossia il prestigio indiscusso, se non acritico, di cui quaranta anni fa era circondato il corpo accademico, è dimostrato dalla successiva evoluzione della giurisprudenza amministrativa sull'obbligo di predeterminazione dei criteri di massima, intesa quale

strumento di valutazione della congruità-ragionevolezza del loro operato e al contempo quale fondamentale misura di trasparenza, senza per ciò stesso configurare alcuna lesione del principio di libertà della scienza.

3. Mentre gli studi e la giurisprudenza sull'autonomia universitaria ne hanno costantemente presupposto l'indissolubile connessione col principio di libertà scientifica, assai più problematico è risultato il collegamento dell'art. 33, nella parte che qui interessa, agli obblighi di promozione della ricerca scientifica e tecnica da parte della Repubblica⁴.

Un primo ordine di problemi ha riguardato il primo comma dell'art. 9 in sé considerato. I Costituenti, osservava Merusi, non si posero il problema dell'organizzazione pubblica della ricerca scientifica, limitandosi a porre una norma finalistica insufficiente a scongiurare i pericoli di manipolazione della cultura e della ricerca ritenuti insiti nell'azione di incentivazione, soprattutto nella mancata incentivazione delle iniziative culturali avversate o non favorite dall'amministrazione⁵. Chieffi ha poi giustamente sostenuto che, se la ricerca scientifica è volta ad assicurare "la comprensione concettuale e sistematica dei dati ottenuti e delle ipotesi interpretative", e la ricerca tecnica è destinata all'impiego delle conoscenze scientifiche in sede applicativa, la prima locuzione riguarda le c.d. "scienze umane" non meno di quelle "esatte", per cui i doveri di promozione dei pubblici poteri si estenderebbero allo stesso modo a entrambe⁶. E tuttavia, anche a prescindere dalla dimensione speculativa che il rapporto scienza/tecnica acquisisce in Dewey o in Jonas⁷, rimane il fatto che in certi settori si avrebbe un'unica sequenza del procedimento scientifico⁸.

Il collegamento dell'obbligo di promozione della ricerca con la libertà della scienza ha poi riproposto implicitamente la tensione fra libertà negativa e diritto a prestazione pubblica che troviamo in altri enunciati costituzionali, in particolare la questione della misura in cui la prima permanga ancora come difesa da interventi esterni, una volta considerato che il suddetto obbligo di promozione trova un corrispettivo nella "pretesa soggettiva a poter fare ricerca, che si tenta talvolta, specialmente quando lo Stato detiene il monopolio di fatto delle risorse, di precisare come vero e proprio diritto, quanto meno alla dotazione minima, ragionevolmente riferita alla riserva del possibile, per consentire lo svolgimento dell'attività"⁹.

Eppure, a differenza del rapporto libertà scientifica-autonomia universitaria, i problemi elencati, se riferiti alla distribuzione delle risorse per la ricerca nell'università, sono rimasti allo stadio della *law in the books*, senza venire quasi mai sottoposti al vaglio dell'esperienza giuridica. Per spiegarlo, credo sia necessario guardare alla prassi. In uno studio dei primi anni Novanta si notava che a parte le scelte concernenti l'ammontare della spesa, non vi fossero in materia "atti politici di indirizzo, quali direttive, approvazione di programmi ecc., ma solo delibere concernenti la assegnazione dei fondi di ricerca, sul piano sostanziale ascrivibili alla stessa comunità scientifica"¹⁰. E, dopo aver riportato le modalità di ripartizione dei fondi, da assegnarsi per il 40% a "progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza" (art. 65 d.P.R.n. 382 del 1980) onde provvedere a un sostegno selettivo della ricerca, si aggiungeva che nell'esperienza concreta i comitati consultivi chiamati a selezionare i progetti svolgevano un ruolo meramente distributivo, con la soddisfazione di quasi tutte le domande presentate¹¹. Quindici anni più tardi si confermerà il ruolo decisivo che nella ripartizione delle fonti di finanziamento esterne di progetti di ricerca viene a giocare "l'articolazione in raggruppamenti scientifico-disciplinari, sempre più separati tra loro, utili a delimitare le comunità cui è riconosciuto il potere di cooptazione nei concorsi, ma dannosi per lo sviluppo di ricerche interdisciplinari, innovative e rischiose"¹². E allo stesso esito giunge, per altra via, la più recente politica dei "tagli lineari" (anche) ai fondi per la ricerca, per definizione indifferente ai risultati qualitativi di progetti e strutture universitarie.

Quali conseguenze ha prodotto, in termini costituzionali, questo "mancato incontro fra soggetti deboli", fra una classe politica mai veramente convinta di un pieno e autonomo sviluppo della scienza e un ceto

⁴ Per un tentativo di collegamento, rimasto isolato, sulla base della definizione 'Stato di cultura', E.Spagna Musso, *Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana* (1961), in *Scritti di diritto costituzionale*, I, Milano, Giuffrè, 2008, specie 463 ss.

⁵ F.Merusi, *Commento all'art. 9, in Principi fondamentali. Art. 1-12. Commentario della Costituzione a cura di G.Branca*, Zanichelli Foro italiano, Bologna Roma, 1975, 440.

⁶ L.Chieffi, *Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie costituzionali*, ESI, Napoli, 1993, 50.

⁷ Cfr. G.L.C.Bianco, *La tutela dei diritti umani nella ricerca scientifica*, Cacucci, Bari, 2006, 33 ss.

⁸ L.Chieffi, *Ricerca*, cit., 53.

⁹ A.Orsi Battaglini, *Libertà scientifica*, cit., 1394.

¹⁰ G.Endrici, *Poteri pubblici e ricerca scientifica. L'azione di governo*, il Mulino, Bologna, 1991, 186.

¹¹ G.Endrici, *Poteri pubblici*, cit., 190, nonché F.Merloni, *Ricerca scientifica (organizzazione)*, in *Enc.dir.*, XL, Giuffrè, Milano, 1989, 399.

¹² ASTRID, *Università e sistema della ricerca. Proposte per cambiare*, a cura di M.Cammelli e F.Merloni, il Mulino, Bologna, 2006, 178.

universitario padrone del campo ma sprovvisto di certezze circa i finanziamenti delle ricerche¹³? Nel mortificare il compito promozionale della ricerca, assegnato alla Repubblica sull'evidente premessa di una effettiva selezione dei progetti meritevoli, esso ha pregiudicato l'imparzialità e il buon andamento delle pubbliche amministrazioni e comportato sperpero di denaro pubblico, con violazione dei relativi principi costituzionali. Nello stesso tempo, la indifferenziata distribuzione di fondi ha depresso la libertà scientifica di singoli e di gruppi. Quando la promozione della ricerca si riduce a questo, la libertà della scienza viene compromessa sotto un profilo diverso da quello puramente negativo di difesa dalle ingerenze dei pubblici poteri. A venire in gioco è piuttosto l'istanza di poter vedere giudicati i propri progetti per quel che possano significare in termini di innovazione scientifica sulla base di una effettiva comparazione con quelli altrui. Se questa manca, l'istanza non potrà mai venire soddisfatta, e con essa verrà meno ogni possibile circuito virtuoso fra obblighi di promozione della ricerca e libertà scientifica.

4. Nello stesso tempo, gli scambi al ribasso fra pubblici poteri e ceto universitario paralizzano la stessa ipotesi di controversie, e pertanto di contenzioso costituzionale. E' un capitolo dell'assai più ampia elusione di principi costituzionali che si verifica ogni volta che stanziamenti di spesa pubblica, congegni organizzativi adoperati dalle amministrazioni e scelte legislative – basti pensare ai condoni – non provochino formali lesioni di situazioni soggettive di terzi. E l'interprete è chiamato a scegliere se ignorare questa area di 'sommerso', di 'non detto costituzionale', o ricercare il *magis ut valeat* della Costituzione, pur nella consapevolezza che il suo resterà un tentativo scientifico.

Un inquadramento costituzionale dei problemi posti dalla valutazione non può prescindere da un tentativo simile. Degli scambi al ribasso consumati intorno al finanziamento dei progetti di ricerca, la valutazione è anzi proprio l'anello mancante. E' l'assenza di effettive comparazioni fra progetti a sterilizzare ogni circuito virtuoso fra obblighi di promozione della ricerca e libertà scientifica, così come "non c'è insegnamento e ricerca scientifica non strumentale senza autonomia, non c'è autonomia senza responsabilità, non c'è responsabilità senza una valutazione dei risultati raggiunti. *Autonomia, responsabilità, valutazione* sono i tre principi fondanti di un modello organizzativo delle istituzioni scientifiche e dell'intero sistema della ricerca, che si possa dire effettivamente coerente con la nostra Costituzione e accettabile dalla società"¹⁴.

Ora, in un Rapporto del 2006 sullo stato dell'università, si osservava che "Le carenze del sistema universitario, e di conseguenza delle prestazioni didattiche e di ricerca dal medesimo rese, sono dovute a molte ragioni, vecchie e nuove. Ma una è dominante su ogni altra: la mancanza, al di là dei passi pur fatti in questa direzione, di una approfondita, estesa e credibile pratica di valutazione, centrale e di ateneo, interna ed esterna. Naturalmente non ci si può limitare solo a questa. Ma la valutazione è davvero il bandolo della matassa, perché solo a questa condizione le sedi di governo (nazionali e decentrate) sono in condizione di svolgere le loro funzioni di indirizzo e di allocazione delle risorse, i docenti di avere cognizione del valore e dei risultati del proprio operato, le imprese come trovare migliore corrispondenza con le proprie esigenze. Ma, soprattutto, solo a questa condizione gli studenti (e le loro famiglie) possono conoscere quale è il corrispettivo dei propri sacrifici e dove e chi garantisce il migliore rapporto tra costi e benefici, cioè tra i loro doveri e i loro diritti"¹⁵.

5. La l.n. 240 del 2010 ha rimediato a questa carenza, avendo individuato i soggetti valutati, l'oggetto della valutazione, i soggetti chiamati a compierla, le finalità, le modalità e i connotati caratterizzanti i criteri di valutazione¹⁶. I punti meritevoli di approfondimento dal punto di vista costituzionale mi sembrano i seguenti.

5.1. Il primo concerne la strutturazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) istituita nel 2006 e poi ridisciplinata con d.P.R. 1.2.2010, n. 76. Già in base a tale regolamento l'Agenzia era chiamata a fungere da volano dell'intero processo di valutazione. Essa, vi veniva

¹³ ASTRID, *Università*, cit., 181.

¹⁴ F. Merloni, *Autonomia, responsabilità, valutazione nella disciplina delle università e degli enti di ricerca non strumentale*, in *Diritto pubblico*, 2004, 609.

¹⁵ ASTRID, *Università*, cit., 18.

¹⁶ P. Zuddas, *La valutazione della ricerca scientifica: caratteri, efficacia, limiti*, in *Ripensare l'università. Un contributo interdisciplinare sulla legge n. 240 del 2010*, a cura di A. Arcari e G. Grasso, Giuffrè, Milano, 2011, 135.

detto, “sovrintende al sistema nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno annuale approvato dal ministro cura, ai sensi dell’articolo 3, la valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l’efficienza e l’efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione” (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 76 del 2010). A tali funzioni la legge ne ha aggiunte numerose altre, di natura consultiva o di determinazione di criteri e indicatori in ipotesi puntualmente determinate di cui in parte diremo.

Alla stregua di queste funzioni, l’ANVUR avrebbe dovuto essere strutturata in modo da assicurarne la massima indipendenza dal potere politico non meno che dai docenti universitari. E in effetti il modello delle autorità indipendenti era stato da più parti suggerito per scongiurare ogni sospetto di condizionamenti politici e soprattutto ministeriali, far corrispondere così il connotato strutturale dell’indipendenza alla stessa funzione di valutazione, e tenere distinta questa da ogni determinazione circa la ripartizione del finanziamento pubblico, di esclusiva spettanza e responsabilità ministeriale¹⁷. Senonché la disciplina dettata con regolamento, e lasciata immutata dalla legge nonostante l’assai più impegnativo disegno della valutazione che vi viene prefigurato, si ispira piuttosto al modello della *executive agency*.

A questa conclusione si giunge ove si consideri, in primo luogo, la stessa fonte istitutiva, che è di rango regolamentare anziché legislativo, come avviene per tutte le Autorità indipendenti. In secondo luogo, i sette membri di cui si compone l’ANVUR sono scelti dal Ministro “in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro. Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell’OCSE e dai Presidenti dell’Accademia dei Lincei, dell’European research council e del Consiglio nazionale degli studenti” (art. 8, comma 3, d.P.R.n. 76 del 2010). Inoltre le spese per il funzionamento dell’ANVUR sono iscritte nello stato di previsione del Ministero (art. 12), e il trattamento economico del Presidente è equiparato a quello di un dirigente generale del Ministero (art. 7, comma 3), mentre ai componenti ne è corrisposto uno pari all’85% di quello attribuito al Presidente (art. 8, comma 7). Nulla a che vedere, di nuovo, con le Autorità indipendenti, a differenza di quanto previsto negli ordinamenti dei maggiori Stati europei¹⁸.

L’esame della struttura non interessa a fini modellistici o descrittivi, ma al fine di verificarne la congruità alle funzioni che l’agenzia è chiamata a svolgere in vista del perseguimento dell’obiettivo costituzionale del miglioramento della qualità della ricerca scientifica anche universitaria e nel rispetto della libertà della scienza sotto il profilo del divieto di ingerenza dei pubblici poteri. Verifica che risulta negativa, nella misura in cui l’assegnazione al Ministro del potere di scelta dei componenti del consiglio direttivo non risulta sufficientemente bilanciata dall’attribuzione, per giunta parziale, ad autorità scientifiche estranee al governo del compito di selezionare i candidati alla nomina.

Le modalità di nomina dei consiglieri dell’ANVUR previste dalla legge comportano bensì una totale separazione dalle comunità scientifiche universitarie, in linea con l’esigenza di distinguere i controllori dai controllati. Solo che, per le ragioni già indicate, le autorità di valutazione vanno tenute strutturalmente separate allo stesso modo dagli organi titolari di indirizzo politico, condizione che non risulta soddisfatta dal testo in esame.

Dubbi di analogo tenore solleva le modalità di designazione del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca chiamato a “promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari” (art. 21), non solo con indicazione dei “criteri generali per le attività di valutazione dei risultati”, ma anche attraverso la nomina dei membri dei comitati di selezione chiamati alla valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca (art. 20) e il coordinamento delle loro attività. La previsione che i membri del CNGR siano nominati dal Ministro, nell’ambito di un elenco di non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato composto per quattro quinti da membri di alta qualificazione¹⁹, replica quella relativa alle modalità di designazione dei componenti dell’ANVUR, esponendosi ai medesimi dubbi di scarsa indipendenza rispetto alle scelte ministeriali. Si presenta casomai un’aggravante: l’assegnazione ai membri del CNGR del potere di nomina dei componenti dei comitati di selezione dei

¹⁷ A.Sandulli, *Spunti di riflessione sulla valutazione della ricerca universitaria*, in www.agcm.it; ASTRID, *Università*, cit., 104.

¹⁸ W.Gasparri, *Conoscenza e decisione nella valutazione della ricerca scientifica. Esperienze giuridiche europee a confronto*, in *Diritto pubblico*, 2008, 197 ss.

¹⁹ Si tratta del Presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, del vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca, del presidente dell’*European research council*, del presidente dell’*European science foundation*, cui si aggiunge il Ministro.

progetti di ricerca, per giunta affiancato da un potere di coordinamento della loro attività, rischia di trasmettere quei dubbi alla modalità di designazione dei comitati di selezione, non abbastanza temperata dalla riserva, per altro verso francamente esagerata, di “almeno un terzo” su cinque a favore di “studiosi operanti all'estero”.

Abbiamo definito in termini di “scambi al ribasso” la prassi fin qui invalsa della distribuzione dei fondi ministeriali per i progetti di ricerca scientifica, con compromissione degli obiettivi fissati dall'art. 9 e 33, comma 1, Cost. Ma è fondato il timore che nemmeno la disciplina in esame li scongiuri davvero, sia pure passando per un'altra strada. Non erano forse percorribili soluzioni costituzionalmente più rispettose, a partire dal sorteggio dei componenti del CNGR nell'elenco predisposto dal comitato previsto dalla legge?

5.2. Come dimostrano esperienze di altri paesi, oltre a promuovere il miglioramento della qualità della ricerca la valutazione può servire a finalità di tipo organizzativo-aziendale che investono le strutture universitarie²⁰. Si tratta allora di accertare se e come le diverse finalità si armonizzino fra loro: e la legge configura piuttosto una commistione fra qualità della ricerca, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria, quasi che tali obiettivi non potessero confliggere reciprocamente.

Si consideri l'attribuzione all'ANVUR di taluni compiti aggiuntivi a quelli della disciplina regolamentare previgente. In essa la missione essenziale dell'Agenzia appariva perlomeno chiaramente individuata nel “sovrintendere” al sistema nazionale di valutazione della qualità di università ed enti di ricerca e nel curarne la valutazione esterna (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 76 del 2010). La legge ha delegato il Governo, fra l'altro, a prevedere la “introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari.....fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti *ex ante* dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strumentali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria”, nonché la “introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti *ex ante*, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne” (art. 5, comma 2, rispettivamente lett. a) e b)). Si può dubitare circa la congruità-ragionevolezza di una disciplina che assegna a un'Agenzia investita della missione di curare la valutazione dell'attività scientifica degli e negli Atenei in forza dell'elevata qualità e specializzazione scientifica dei suoi componenti, compiti di ordine organizzativo-aziendale di cui costoro, a rigore, potrebbero risultare del tutto digiuni. E poiché il dubbio investe la stessa legge, non appare semplice ipotizzare che il decreto legislativo di attuazione possa provvedere a un'adeguata specificazione del rapporto fra obiettivi della valutazione e funzioni dell'ANVUR.

5.3. Più puntuali dubbi di conformità all'art. 33, u.c., Cost. solleva l'art. 16, comma 3, della legge, là dove demanda a un regolamento governativo le previsioni che il giudizio di abilitazione scientifica nazionale venga “espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro” (lett. a)), e che subordina l'inclusione dei professori nelle liste al cui interno si svolge il sorteggio dei commissari non solo alla valutazione positiva compiuta dall'università di appartenenza, ma anche al possesso di un curriculum “coerente con i criteri e i parametri” definiti dal suddetto decreto ministeriale (lett. h).

Converrà tener conto preliminarmente che, secondo lo schema di regolamento in questione, “Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri di qualificazione scientifica, stabiliti dal decreto di cui all'art. 4, co. 1 [attuativo dell'art. 16, comma 3, lett. a), della legge], coerenti con quelli richiesti, ai sensi del medesimo decreto, ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata domanda”. Il Consiglio di Stato ha formulato al riguardo parere negativo, rilevando che il decreto ministeriale “non soltanto potrebbe essere determinante per quanto attiene alla valutazione degli abilitandi, ma finirebbe per influire in modo assai pesante sulla formazione della lista, dalla quale trarre per estrazione coloro che diverranno Commissari. Quanto tutto ciò sia compatibile con i principi di cui all'art. 33 Cost., andrebbe valutato con estrema attenzione”²¹.

²⁰ W. Gasparri, *Conoscenza e decisione*, cit., 255.

²¹ Cons. Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere 22 marzo 2011 n. 1180.

Pur formalmente riferito allo schema di regolamento, il dubbio non può non riguardare la stessa legge, la quale subordina espressamente, come si è visto, il giudizio relativo alla valutazione per l'abilitazione a criteri e parametri differenziati per funzioni e per aree disciplinari definiti con decreto ministeriale e l'inclusione dei professori nella lista dei sorteggiandi al possesso di un curriculum con essi coerente. Si tratta di un'intrusione non solo indebita ma ingiustificata nello spazio costituzionalmente riservato all'autonomia universitaria. Non varrebbe ricavare infatti il fondamento del potere così conferito al ministro dall'attribuzione al medesimo, sentito il CUN e secondo criteri di affinità, della ridefinizione dei settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione (art. 15, comma 1, della legge). Attribuzione questa non nuova, di carattere funzionale e organizzativo, che consente anzi di mettere in evidenza la diversa natura del potere conferito al Ministro dalle disposizioni dianzi citate.

Non è in discussione, né mai si è discussa, la necessità che i commissari siano in possesso di conoscenze scientifiche corrispondenti a quelle oggetto della valutazione in una prova concorsuale. Al contrario, proprio questa necessità giustifica che le commissioni vengano esclusivamente composte dai professori appartenenti a un determinato gruppo scientifico-disciplinare o settore concorsuale (Corte cost. n. 143 del 1972). Dubbie sono invece l'attribuzione al Ministro del potere di accertare quella corrispondenza, e a più forte ragione la subordinazione dei giudizi formulati dai commissari ai fini della valutazione a criteri e parametri definiti dal Ministro "per funzioni e per area disciplinare", ma suscettibili di condizionare lo stesso merito scientifico della valutazione medesima.

6. Nel corso del procedimento di approvazione dello schema di regolamento ora riportato, il Consiglio Direttivo dell'ANVUR approvava il 22 giugno 2001 un Documento intitolato "Criteri e parametri di valutazione dei candidati e dei commissari dell'abilitazione scientifica nazionale", nell'intento di "contribuire al dibattito in corso sui criteri e sui relativi parametri di riferimento" che formeranno oggetto del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 3, lett. a) ed h), della legge. Nella replica del 25 luglio successivo alle osservazioni mosse al Documento da varie comunità scientifiche, il Consiglio Direttivo definiva invece più volte lo stesso come "parere"²².

Poiché sul punto la legge non prevede alcuna attribuzione dell'ANVUR, neanche di tipo consultivo, l'iniziativa dovrebbe considerarsi giuridicamente irrilevante. Eppure tutto lascia ritenere che le proposte contenute nel Documento siano state predisposte in modo da fungere da base del decreto ministeriale. Né d'altra parte ci si può nascondere come l'intento di "contribuire al dibattito" cada in una fase in cui non si è affatto attenuata quella contrapposizione frontale fra governo e comunità scientifiche che aveva caratterizzato i lavori preparatori della legge²³, e alla quale non deve essere risultata estranea la raccomandazione del Presidente della Repubblica, contenuta nell'inconsueta lettera da lui inviata al Presidente del Consiglio contestualmente alla promulgazione della legge, a procedere alla sua complessa attuazione attraverso "un costruttivo confronto con tutte le parti interessate".

L'iniziativa presenta in questo senso una intrinseca ambivalenza, che non sembra smentita da un'indagine volta a verificare la interna coerenza delle proposte avanzate.

6.1. Per quanto riguarda i criteri di accesso alle procedure di abilitazione, oltre a una "ragionevole continuità nella produzione scientifica", si richiedono "parametri indicatori di qualità della produzione scientifica, normalizzati per l'età accademica...superiori alla mediana dello specifico Settore Concorsuale e della fascia (associati o ordinari) per cui si chiede l'abilitazione".

La richiesta si differenzia a seconda della "mediana", che per le aree CUN da 1 a 9 e per i settori concorsuali dove sono in uso, e riportati nel Documento, consiste nel numero di articoli su riviste e monografie censite su ISI o Scopus negli ultimi dieci anni, nel numero totale di citazioni e nell'indice h, basato sul numero delle pubblicazioni e citazioni ricevute, mentre per le altre aree CUN consiste soltanto nel numero di pubblicazioni negli ultimi dieci anni esclusi gli atti dei congressi.

Per le aree da 1 a 9, il candidato la cui produzione presenti valori inferiori o uguali alla mediana non può accedere alla procedura, mentre il candidato la cui produzione presenti valori ad essa superiori può

²² Ambedue i documenti sono reperibili in www.anvur.org

²³ P.Marsocci, *Il sistema dell'università e dell'alta formazione, dopo l'entrata in vigore della l.n. 240 del 2010*, in *Rivista telematica giuridica dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 3/2011, p. 2 (www.associazionedeicostituzionalisti.it).

accedervi a condizione che si trovi ad un livello superiore alla mediana in almeno uno dei successivi due parametri. Quanto alle aree restanti l'ANVUR si dichiara consapevole dei limiti del parametro relativo al numero di pubblicazioni, per cui, oltre a proporre l'utilizzo nella sola prima tornata di abilitazioni, "suggerisce" di integrarlo con "uno schema di ponderazione" per cui le monografie pubblicate da editore internazionale dovrebbero avere "peso 3", gli articoli pubblicati su riviste internazionali "peso 1,5", la monografia pubblicata da editore nazionale "peso 1" e gli articoli pubblicati su riviste nazionali "peso 0,5". Prendiamo in considerazione, in primo luogo, il requisito in quanto tale di parametri "superiori alla mediana" ai fini dell'accesso alle procedure di abilitazione, indipendentemente dalla idoneità del carattere meramente quantitativo dei parametri previsti per ciascuna area. Ove venisse trasfuso nel decreto ministeriale, comporterebbe in capo ad esso i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per manifesta illogicità, o in caso di diversa interpretazione condurrebbe a prospettare un ulteriore dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 16, lett. a) ed h), l.n. 240 del 2010.

Nel documento di replica alle obiezioni sollevate dalle comunità scientifiche, l'ANVUR osserva che l'uso della mediana "suggerisce criteri che fissano requisiti minimi, che sono per loro natura basati su aggregati di numerosità significativa; nel caso specifico, l'insieme dei professori associati e ordinari afferenti ad un settore concorsuale". L'osservazione risponde così alle critiche suscitate dal carattere quantitativo degli indicatori di qualità della ricerca, aggiungendo che la loro precisione "è inversamente proporzionale al grado di risoluzione del problema": mentre sarebbero adeguati nel valutare grandi strutture come aree scientifiche o università, lo sarebbero sempre meno man mano che l'oggetto della valutazione si restringe, fino alla produzione scientifica del singolo candidato. Ma, soggiunge il documento, "il parere ANVUR non sta suggerendo di valutare singoli candidati. La valutazione dei candidati è fatta dalle commissioni".

La replica tace su una circostanza fondamentale: il requisito di parametri "superiori alla mediana" non si riferisce alla valutazione, bensì all'accesso alle procedure di abilitazione. Trattasi di requisito caratterizzato da assoluta automaticità, e nello stesso tempo estremamente restrittivo, che la Commissione sarebbe costretta ad applicare in via preliminare senza poter procedere ad alcuna valutazione. Da cui il contrasto con la normativa sopra citata nella parte in cui richiede che l'abilitazione venga attribuita "con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche...ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro". Nello stesso tempo, il requisito predetto sarebbe viziato da manifesta illogicità, per avere illegittimamente anteposto alla fase della valutazione un limite concernente il merito del giudizio, come quello della qualità superiore alla mediana, che dovrebbe viceversa rientrare nella fase strettamente valutativa.

In via subordinata, ove si addivenisse a un'interpretazione del requisito – naturalmente sempre se trasfuso nel decreto ministeriale – conforme alla disposizione della l.n. 240 del 2010 di cui trattasi, si porrebbe il dubbio di legittimità costituzionale della disposizione medesima. Un'interpretazione conforme alla legge potrebbe desumersi dal passo del Documento dell'ANVUR in cui si assume che "la scelta dei criteri fondamentali [della valutazione] deve soddisfare al principio del miglioramento progressivo della qualità scientifica dei docenti abilitati, misurata mediante indicatori di produttività scientifica diversi per i diversi settori", dal momento che il requisito di parametri superiori alla mediana mira più direttamente di ogni altro criterio a quel "miglioramento progressivo". Ora, per evitare il paradosso che a dover valutare un candidato la cui produzione sia qualitativamente superiore a quella media della comunità scientifica di settore sia una commissione meramente rappresentativa di quella comunità, e quindi magari con una produzione di qualità inferiore a quella dello stesso candidato, non resta che assoggettare previamente a valutazione i candidati a membri della commissione tramite il ricorso a criteri necessariamente automatici, e comunque estranei alla valutazione della comunità scientifica. La valutazione di questo specifico requisito non potrebbe allora non essere affidata a criteri simili, non soltanto ai fini dell'accesso alla procedura di abilitazione ma anche ai fini della partecipazione alla commissione.

Un decreto ministeriale informato alla traccia del Documento dell'ANVUR potrebbe allora ritenersi conforme all'art. 16, lett. a) ed h), della legge, interpretato nel senso che la previsione che il giudizio sull'abilitazione sia espresso sulla base di criteri e parametri definiti con decreto ministeriale serve proprio ad escludere da ogni valutazione per l'accesso all'abilitazione commissari la cui produzione scientifica sia di qualità anche eguale a quella mediana. Così interpretata, tuttavia, la disciplina legislativa in questione si esporrebbe a seri dubbi di costituzionalità. In primo luogo risulterebbe controversa dal punto di vista della ragionevolezza, dal momento che il previo riscontro del rispetto del requisito di parametri superiori alla mediana opererebbe tanto in riferimento alla produzione scientifica dei candidati quanto a quella dei commissari. La discrezionalità tecnica di questi ultimi, pur sempre presupposta dalla legge con la richiesta di "motivato

giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”, ne risulterebbe pregiudicata, trattandosi di valutare opere di candidati la cui produzione scientifica sarebbe già stata considerata almeno pari alla loro. In secondo luogo, una disciplina che anteponesse alla valutazione della commissione la preconstituzione con decreto ministeriale di criteri disposti ai fini dell’accesso alla procedura abilitativa, ma tali da riguardare effettivamente il merito della valutazione dei candidati, non potrebbe comunque non dirsi affetta da palese violazione dell’art. 33, primo e sesto comma, della Costituzione.

6.2. Il Consiglio direttivo dell’ANVUR ha del pari replicato alle numerose riserve espresse dalle comunità scientifiche in ordine al riportato “schema di ponderazione” fra opere scritte in lingua straniera e quelle scritte in italiano. Gli argomenti addotti a sostegno della scelta sono che un volume pubblicato all’estero in lingua diversa dall’italiano, oltre a comportare di norma uno sforzo maggiore per l’autore, sarebbe “sottoposto ad una selezione che inevitabilmente si è basata su una competizione più ampia e più severa, in quanto per definizione più numerosi sono i concorrenti”, e “raggiunge grazie alla distribuzione nei canali internazionali una platea più vasta di lettori ed utilizzatori, realizzando in questo modo un ampliamento della comunicazione scientifica (che è un valore in sé), una maggiore visibilità della ricerca italiana nel mondo, ma anche un impatto più incisivo della spesa pubblica in ricerca”.

Se lo “schema di ponderazione” venisse trasposto, con le motivazioni riportate, in decreto ministeriale, questo si esporrebbe a censure di eccesso di potere per incongruità manifesta, disparità di trattamento e travisamento dei fatti. Se si tratta, come afferma il Documento dell’ANVUR in riferimento alle aree CUN per le quali il solo parametro suggerito è costituito dal numero di pubblicazioni (aree da 10 a 14), di “migliorare la capacità rappresentativa dell’indicatore”, l’anteposizione ad ogni valutazione qualitativa di uno schema basato sul criterio della lingua adoperata non solo non può essere lo strumento adeguato all’obiettivo, ma introduce una forzatura inaccettabile. Se già è arduo basarsi sulla quantità delle pubblicazioni per accertare la qualità della produzione scientifica di un autore, diventa manifestamente incongruo integrare allo stesso fine il criterio quantitativo con quello della lingua.

In secondo luogo, è appena il caso di farlo presente, la qualità di un’opera scritta in una lingua straniera può risultare più scadente di quella di una scritta in italiano, per cui un criterio che conducesse a far prevalere l’autore della prima opera solo perché scritta in una lingua straniera inficerebbe l’atto che in ipotesi lo contenesse per disparità di trattamento.

In terzo luogo, travisa totalmente i fatti, perlomeno nell’area delle scienze giuridiche, l’obiezione che un’opera scritta in una lingua straniera sarebbe “inevitabilmente” soggetta a “una competizione più ampia e più severa”, in quanto nei “canali internazionali” sarebbero “per definizione più numerosi i concorrenti”. Nella realtà, “canali internazionali” dove confluiscono le maggiori richieste di pubblicazione semplicemente non esistono. Per contro, la nazionalità dei membri degli *Editorial boards* responsabili delle pubblicazioni su riviste corrisponde quasi sempre a quella dello Stato dove le riviste vengono pubblicate. Lo stesso vale per quelle in lingua inglese pubblicate sempre più di frequente anche in Paesi non anglosassoni, Italia compresa. Persino sul sito *web* dell’associazione mondiale degli studiosi della mia disciplina si danno soltanto informazioni, mentre quello dell’associazione nazionale è anche, da dieci anni, sede di seri dibattiti scientifici.

E’ vero che in alcuni settori si sta lentamente costruendo un *benchmark* che un domani potrebbe indicare il livello di qualità scientifica di una pubblicazione. Ma dove lo si sta costruendo, ciò avviene attraverso una pluralità di apporti cui siamo tutt’altro che estranei. Nel diritto comparato, dove la comunicazione e gli scambi fra gli studiosi sono indispensabili, gli italiani vantano una preparazione tecnica di lunga durata, e in un certo senso sono condannati a conoscere la letteratura straniera per scongiurare il rischio di isolamento linguistico²⁴. L’apprezzamento all’estero dei loro studi è generale dove la tradizione è più cementata, come nel caso del diritto privato, o è tale da assicurare una buona partecipazione ai primi *Handbooks* di comparazione costituzionale, finora molto carenti, e non casualmente, proprio in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. In altri settori giuristi italiani viventi sono considerati indiscussi punti di riferimento scientifico in interi continenti, come l’America centromeridionale, e in parecchi Paesi europei.

Se dagli anziani passiamo ai giovani italiani, la loro presenza su riviste straniere e in convegni internazionali è mediamente superiore a quella dei colleghi della gran parte dei Paesi europei. I fondi di ricerca di cui dispongono sono minimi, ma sanno cosa vogliono: parlano e scrivono in inglese, afferrano rapidamente le

²⁴ Cfr. R.Sacco, *La formation italienne au droit comparé*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1996, 278.

questioni cruciali, e la qualità dei loro contributi non ha nulla da invidiare a quella degli altri. Se, come pare, si stanno formando comunità scientifiche transnazionali con una buona presenza di italiani, si tratterebbe di accompagnare e di incoraggiare la tendenza nei (pur ristretti) limiti del possibile con finanziamenti mirati. Se tutto ciò è ignoto, non serve sbandierare continuamente l'internazionalizzazione della ricerca. Nella legge, infatti, non c'è nulla di quanto dicevo, che ben poco ha a che vedere con la richiesta che i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati tengano "in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati" (art. 21, comma 2)). Viceversa, sono andate perdute occasioni preziose: le nuove norme sulla mobilità recano solo un pallido inciso a organi "anche operanti in sede internazionale" (art. 7), e il Fondo per la premialità di professori e ricercatori già previsto da una legge del 2005 non è stato ripensato in modo da incentivare gli studiosi impegnati all'estero o in ricerche internazionali (art. 9). In compenso prende quota il grottesco "schema di ponderazione", che mortifica gli studiosi che conoscono solo l'italiano, e in assenza di *benchmark* incoraggia qualche furbo a pubblicare monografie presso oscure case editrici straniere.

7. Sono stato componente del panel dell'area delle scienze giuridiche per la valutazione dei prodotti scientifici delle università italiane negli anni 2001-2003 indetta dal CIVR. Quel primo esercizio nazionale di valutazione si basò su parametri che lasciavano ampio spazio al giudizio dei pari (due valutatori per ciascun prodotto). E fu, a mio giudizio, un'esperienza molto positiva, non condizionata da pressioni esterne o interne al mondo accademico. Che poi i parametri fossero minimi, mi dicevo, dipendeva dal nostro essere alle prime armi, e confidavo che altri li avrebbero affinati in via incrementale, alla sola condizione che la pratica della valutazione proseguisse con continuità. Invece si interruppe con la soppressione del CIVR e la sua sostituzione con l'ANVUR, senza che nessuno spiegasse se le eventuali buone ragioni della scelta fossero state ponderate con il costo di vanificare gli apprendimenti che da una continuativa pratica di valutazione potevano scaturire proprio ai fini di una individuazione dei parametri più elaborata e più condivisa.

Nel frattempo, in concomitanza con l'iter di approvazione della riforma, si andava affermando la tendenza a basare i criteri di valutazione su standard molto più stringenti, fino a non voler capire che "la caduta dell'autoreferenzialità", se fa venire meno la pretesa dei docenti universitari di garantire insindacabilmente la qualità delle prestazioni scientifiche, non può pregiudicare la necessità di preservarli "da intrusioni esterne nella forma di un generalizzato condizionamento della loro attività"²⁵.

La standardizzazione generalizzata e preventiva dei criteri di valutazione è un pericolo mortale per la ricerca, un condizionamento ancora più grave dell'ingerenza politica. Da questa, in quanto riconoscibile, ci si può variamente difendere. Ma incasellare la valutazione dentro gabbiette di giudizi preconfezionati con scelte limitate a mere oscillazioni percentuali significa insinuare dentro la comunità scientifica il germe dell'autodissoluzione. Allora, l'incentivo a uniformarsi agli standard diventa una tentazione irresistibile, prevalente su ogni aspirazione a dire qualcosa di innovativo se non di originale.

Non è che oggi non si vendano mai cornetti precotti, ossia studi commisurati esattamente alle reazioni attese del pubblico dei lettori previa obliterazione di aspetti e argomenti scomodi. Ma fra i paradigmi delle comunità scientifiche e gli standard invasivi di cui stiamo parlando corrono differenze fondamentali. Per quanto dominata da un certo paradigma, una tradizione deve ammettere varianti più o meno creative, e non può escludere nemmeno che una scoperta scientifica possa metterla da parte²⁶. Ne va della sua credibilità: la tradizione deve lasciare campo libero a teorie rivali, a costo di non poter impedire il proprio superamento. La standardizzazione, all'opposto, avversa ogni sforzo creativo e ignora la intrinseca storicità della scienza. Si basa su 'accreditamenti', anziché su 'credibilità' acquisite attraverso confronti e apprendimenti comunque reversibili. Sovrappone certezze incontrollate alle stipulazioni convenzionali con cui tutte le scienze, dure o molli, esatte o umane che siano, fronteggiano incertezza e disordine nel modo più condiviso possibile. Se riuscirà a imporsi, renderà impossibile la scoperta, mettiamo, della bomba alla crema, e incentivando i venditori di cornetti precotti ad accreditarsi al banco di una finta valutazione, segnerà la fine della stessa tradizione del cornetto.

²⁵ W. Gasparri, *Conoscenza e decisione*, cit., 260.

²⁶ T.S. Kuhn, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche. Come mutano le idee della scienza* (1962), Torino, Einaudi, 1978, 75 ss.